Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 29 agosto 1942 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 21 giugno 1942-XX, n. 929.
Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi d'impresa . . . . Pag. 3561

REGIO DECRETO 21 giugno 1942-XX, n. 930.
Nomina del prof. Aldo Castellani ad Alto consulente sanitario per l'Africa italiana . . . . Pag. 3573

REGIO DECRETO 21 giugno 1942-XX, n. 931.
Gestione amministrativa autonoma della Scuola della Milizia nazionale portuaria . . . . Pag. 3574

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1942-XX.
Sostituzione del sindacatore della ditta Gerasmo Messinis, con sede a Venezia . . . . Pag. 3574

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1942-XX.
Disciplina della produzione del granoturco per la campagna 1942 . . . . Pag. 3575

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1942-XX.
Disciplina della produzione del sorgo zuccherino. Pag. 3575

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 3576

Diffida per tramutamento di certificato del Cons. 3,50 %. Pag. 3576

Avviso di rettifica . . . . Pag. 3576

CONCORSI

Ministero della guerra: Varianti al concorso per l'ammissione alle Regie accademie militari di Modena e Torino. Pag. 3576

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 21 giugno 1942-XX, n. 929.

Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi d'impresa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1939, n. 317, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, recante disposizioni per l'attuazione del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia di invenzioni, di modelli e di marchi;

Visti gli articoli 1, 3 e 5 del R. decreto-legge anzidetto, in forza dei quali il richiamato R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, deve essere attuato separatamente per materia e altresì gradualmente;

Visti i medesimi articoli 1, 3 e 5, in forza dei quali, mediante Regi decreti, devonsi riunire, in appositi testi, le disposizioni legislative da attuare in ciascuna materia;

Visti i richiamati articoli 1, 3 e 5, con i quali al Governo del Re sono delegati speciali poteri per la formazione degli anzidetti testi di disposizioni legislative;

Visto il R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, che reca il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali;

Tenuta presente la necessità di provvedere per l'emanazione del R. decreto recante il testo delle di-

sposizioni legislative in materia di marchi d'impresa, da mettere in attuazione per prime;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per l'Africa italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

DIRITTI DI BREVETTO E USO DEL MARCHIO

CAPO I.

Diritti di brevetto.

Art. 1.

(Art. 87, comma primo e secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

I diritti di brevetto per marchio d'impresa consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio per contraddistinguere i prodotti o le merci fabbricati o messi in commercio nel territorio dello Stato, o che sono introdotti nel territorio stesso per scopi commerciali.

Tale facoltà esclusiva si estende anche all'impiego del marchio ai fini della pubblicità.

Art. 2.

(Art. 85, comma primo e secondo, e art. 86 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602)

Gli Enti e le Associazioni legalmente costituiti, aventi il fine di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o merci, possono ottenere il brevetto per appositi marchi, come marchi collettivi, ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi ai produttori o commercianti che appartengono agli stessi Enti od Associazioni.

Le norme statutarie concernenti l'uso dei marchi collettivi, e le relative sanzioni, debbono essere allegate alla domanda di concessione del brevetto; le modificazioni statutarie debbono essere comunicate, a cura dei legali rappresentanti degli Enti o delle Associazioni, titolari dei marchi collettivi, all'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, di cui al successivo art. 52, per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.

Le disposizioni dei precedenti comma sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel paese di origine, purchè in esso sia accordata all'Italia reciprocità di trattamento.

I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente decreto in quanto non contrastino con la natura di essi.

Art. 3.

La rinnovazione del brevetto di primo deposito, comunque di un precedente brevetto, spettante allo stesso titolare, o al suo avente causa, ai sensi del successivo art. 5, ha luogo mediante la concessione di un brevetto di rinnovazione.

Art. 4.

(Art. 95, comma primo, secondo e quarto, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602)

I diritti esclusivi, considerati da questo decreto, sono conferiti con la concessione del brevetto, salvo il disposto del successivo art. 9.

Gli effetti del brevetto di primo deposito decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione, gli effetti di essa decorrono dalla scadenza del brevetto precedente. In ogni caso, il brevetto esplica effetto limitatamente al genere di prodotti o merci indicati nel brevetto stesso.

Il brevetto dura venti anni a partire dalle decorrenze anzidette, salvo il caso di rinuncia del titolare.

La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nel Registro dei brevetti per marchi d'impresa e di essa deve esser data notizia nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, di cui, rispettivamente, ai successivi articoli 34 e 80.

Art. 5.

(Art. 95, comma secondo, terzo e ultimo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Il brevetto può essere rinnovato per lo stesso marchio precedente, o pel marchio precedente modificato solo nei suoi caratteri non distintivi, e con riguardo allo stesso genere di prodotti o merci, o a generi affini, comunque compresi nella stessa classe, secondo la classificazione dell'annessa tabella *C*).

La rinnovazione si effettua per periodi di venti anni, su domanda da depositarsi entro gli ultimi dodici mesi di scadenza del ventennio in corso, trascorso il quale il brevetto può essere rinnovato nei sei mesi successivi al mese di detta scadenza, con l'applicazione di una sopratassa.

Nulla è innovato circa la decorrenza e la durata degli effetti della registrazione per i marchi registrati all'Ufficio internazionale di Berna.

Art. 6.

(Artt. 10 e 83 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Entro i limiti ed alle condizioni indicati nell'articolo seguente, può essere accordata, mediante decreto del Ministro per le corporazioni, una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano in Esposizioni, nazionali od internazionali, ufficiali od ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio dello Stato, o in uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento.

Art. 7.

(Artt. 11 e 83 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

La protezione temporanea fa risalire la priorità del brevetto, a favore del titolare o del suo avente causa, al giorno della consegna del prodotto o merce per l'esposizione ed ha effetto sempre quando la domanda di brevetto sia depositata entro sei mesi dalla data della consegna ed in ogni caso non oltre sei mesi dall'apertura dell'Esposizione.

Nel caso di Esposizione tenuta in uno Stato estero, se ivi è stabilito un termine più breve, la domanda di brevetto deve essere depositata entro questo termine.

Tra più marchi per prodotti o merci consegnati per l'Esposizione nello stesso giorno, la priorità spetta

al marchio pel quale è stata depositata prima la domanda di brevetto.

Le date anzidette debbono essere indicate dall'interessato e menzionate nel Registro di cui all'art. 34 e nel brevetto, previa la loro verifica da parte dell'Ufficio centrale dei brevetti.

Art. 8.

(Art. 92 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi presso l'Ufficio internazionale di Berna, le disposizioni vigenti ai sensi delle Convenzioni internazionali.

Il rifiuto del riconoscimento nel Regno di detti marchi può essere fatto entro un anno dalla data della pubblicazione del marchio nel Bollettino dell'Ufficio internazionale di Berna « *Les Marques Internationales* ».

CAPO II.

Uso del marchio.

Art. 9.

(Art. 87, comma terzo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602)

In caso di uso precedente, da parte di terzi, di un marchio non brevettato, che non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, i terzi medesimi hanno diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la concessione del brevetto pel marchio stesso.

Art. 10.

E' vietato a chiunque di far uso di un marchio già brevettato e di fatto usato, dopo che il relativo brevetto sia stato dichiarato nullo.

Art. 11.

(Art. 87, comma ultimo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Non è consentito di usare il marchio in modo contrario alla legge, nè in ispecie, in modo da generare confusione sul mercato con altri marchi conosciuti come distintivi di prodotti o merci altrui, o da trarre comunque in inganno nella scelta dei medesimi, o da ledere diritti esclusivi di terzi, quali i diritti di brevetto per invenzione industriale, o i diritti di brevetto per modello industriale, o i diritti di autore.

Art. 12.

(Art. 88 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.

Art. 13.

(Art. 80, comma primo e secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n 1602).

La tutela del diritto alla ditta, sigla od insegna è indipendente dalla sua inclusione nel marchio e dal brevetto pel marchio stesso.

Coloro ai quali spetta il diritto alla ditta, sigla od insegna, hanno anche la facoltà esclusiva di farne uso come marchio, per la loro industria o il loro commercio. Il proprio nome, o la sigla corrispondente, può essere usato come marchio. Quando però questo sia costituito dallo stesso nome, ditta, sigla, od insegna usati da altri in un marchio anteriore, per prodotti o merci dello stesso genere, deve essere accompagnato da elementi idonei a differenziarlo.

Art. 14.

(Art. 5 della legge 30 agosto 1868, n. 4577, e art. 144, comma primo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

E' vietato di usurpare il nome di un individuo, o la sigla corrispondente, o la ragione sociale o denominazione di una società: è del pari vietato di appropriarsi della ditta, sigla od insegna di una impresa, nonchè dell'emblema caratteristico, della denominazione o titolo di Enti o Associazioni ed apporli sopra stabilimenti, sopra oggetti di industria o di commercio, o sopra disegni, incisioni od altre opere d'arte, anche quando la ditta, la sigla, l'insegna, l'emblema, la denominazione, o titolo anzidetto, non facciano parte di un marchio, o trovinsi comunque brevettati in conformità di questo decreto.

Art. 15.

(Art. 84 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Il marchio non può essere trasferito se non in dipendenza del trasferimento dell'azienda, o di un ramo particolare di questa, a condizione, inoltre, che il trasferimento del marchio stesso avvenga per l'uso di esso a titolo esclusivo.

In ogni caso, dal trasferimento del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o merci che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.

TITOLO II.

OGGETTO E TITOLARE DEL BREVETTO

CAPO I.

Oggetto del brevetto.

Art. 16.

(Art. 74 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Può costituire oggetto di brevetto, per l'uso esclusivo come marchio d'impresa, ogni nuova parola, figura o segno atto a contraddistinguere prodotti o merci, di uno o più generi determinati, fabbricati o messi in commercio, salvo il disposto degli articoli 18, 19, 20 e 21.

Art. 17.

(Art. 75 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Sono nuovi, ai sensi del precedente articolo, le parole, figure o segni che alla data del deposito della domanda:

1) non siano di uso generale;

2) non siano già noti come marchi distintivi di prodotti o merci dello stesso genere, fabbricati o messi in commercio da altri.

L'uso precedente della parola, figura o segno, quando non importi notorietà di essi, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità.

L'uso precedente della parola, figura o segno, da parte del richiedente o del suo dante causa, non è di ostacolo alla concessione del brevetto.

Art. 18.

(Art. 76, comma primo, nn. da 1 a 5, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Non possono costituire oggetto di brevetto, per l'uso esclusivo come marchi:

1) le parole, figure o segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;

2) le denominazioni generiche di prodotti o merci e le indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono;

3) le figure o segni in cui il carattere distintivo è inscindibilmente connesso con quello di utilità e di forma;

4) gli stemmi e gli altri segni considerati nelle Convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi ed alle condizioni menzionate nelle Convenzioni stesse;

5) le parole, figure o segni contenenti indicazioni non veritiere sull'origine o sulla qualità dei prodotti o merci, o comunque atti a trarre in inganno nella scelta di questi ultimi.

Art. 19.

(Art. 76, comma primo, n. 6, e comma ultimo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Del pari, non possono costituire oggetto di brevetto le parole, figure o segni, eguali o simili a quelli già validamente brevettati da altri nel Regno, o con efficacia nel Regno, ancorchè non utilizzati, per prodotti o merci dello stesso genere, in seguito a domanda depositata in data anteriore, ovvero in seguito ad anteriore registrazione all'Ufficio internazionale di Berna.

Per i marchi per i quali venga rivendicata la priorità ai sensi delle Convenzioni internazionali, od ai sensi dell'art. 7 di questo decreto, la sussistenza degli impedimenti di cui al presente articolo, e dei requisiti previsti nel precedente art. 17, deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità.

Art. 20.

(Art. 77 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

L'Ufficio centrale dei brevetti può rifiutare, con provvedimento motivato, il brevetto per marchi costituiti da nomi geografici, quando tali marchi possano creare situazioni d'ingiustificato privilegio, o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione.

L'Ufficio anzidetto ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle Amministrazioni pubbliche, categorie e organi, interessati o competenti.

L'avvenuta concessione del brevetto per un marchio costituito da nome geografico non esclude l'uso del nome come indicazione di provenienza.

Art. 21.

(Art. 78 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

I ritratti di persone non possono essere brevettati, come marchi, senza il consenso delle medesime, e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza, o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti; e, in mancanza, o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.

I nomi di persona, diversi da quello di chi chiede il brevetto, possono essere brevettati come marchi, purchè il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio centrale dei brevetti ha tuttavia facoltà di subordinare la concessione del brevetto, anche in tal caso, al consenso stabilito al primo comma del presente articolo. In ogni caso, la concessione del brevetto non impedirà, a chi abbia diritto al nome, di farne uso anche nella ditta da lui prescelta.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche, oltre che ai nomi, alle denominazioni e alle sigle.

CAPO II.

Titolare del brevetto.

Art. 22.

(Art. 79 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Può ottenere il brevetto per marchio d'impresa chi lo utilizza, o si propone di utilizzarlo, nella sua industria o nel suo commercio, salvo il caso considerato nel successivo art. 42, comma terzo.

Anche le Amministrazioni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni possono ottenere brevetti per marchi.

Art. 23.

(Art. 82 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Il brevetto per marchio, a favore di stranieri che non abbiano nel territorio dello Stato le imprese da cui provengono i prodotti o le merci contraddistinti dal marchio stesso, può essere concesso se gli Stati ai quali appartengono i richiedenti accordano ai cittadini italiani reciprocità di trattamento.

Tutti i benefici che le Convenzioni internazionali riconoscono, abbiano riconosciuto o riconosceranno agli stranieri nel territorio dello Stato, in materia di marchi, s'intendono estesi ai cittadini e sudditi italiani.

Art. 24.

(Art. 81 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Il diritto di ottenere, ai sensi delle Convenzioni internazionali, il brevetto per un marchio, registrato precedentemente all'estero, al quale si fa riferimento nella domanda, spetta al titolare del marchio all'estero, o al suo avente causa.

TITOLO III.

DOMANDA, ESAME E CONCESSIONE DEL BREVETTO

Art. 25.

(Art. 89, comma primo e secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n 1602).

La domanda di concessione di brevetto per marchio d'impresa, deve essere fatta da chi ha diritto di ottenerlo ai sensi degli articoli 2, 13, 22 e 24 di questo decreto, o dal suo avente causa.

Per i marchi collettivi la domanda deve essere fatta da chi ha la rappresentanza dell'Ente o dell'Associazione.

L'Ufficio centrale dei brevetti annoterà le domande in apposito registro.

Art. 26.

(Art. 89, comma terzo e quarto, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

La domanda deve essere accompagnata dall'esemplare del marchio e deve contenere l'indicazione del genere di prodotti o merci che il marchio serve a contraddistinguere.

Il regolamento potrà dettare speciali disposizioni a riguardo delle indicazioni da fornirsi nei vari casi e dei documenti da prodursi a corredo di ciascuna domanda, anche per le registrazioni internazionali ai sensi delle Convenzioni vigenti.

In caso di rivendicazione di priorità, derivante dal deposito di una domanda all'estero, ovvero dall'esposizione del prodotto o merce, il richiedente fornirà all'Ufficio centrale dei brevetti i documenti e le notizie comprovanti l'esistenza della priorità.

Art. 27.

(Art. 89, comma terzo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio.

Se la domanda riguarda più marchi, l'Ufficio centrale dei brevetti inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad un solo marchio, con facoltà di presentare, per i rimanenti marchi, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.

Il ricorso alla Commissione dei ricorsi, di cui al successivo art. 53, sospende il termine assegnato dall'Ufficio.

Art. 28.

Se il brevetto di rinnovazione sia chiesto per un marchio costituente modificazione, nei suoi caratteri distintivi, del marchio precedente, l'Ufficio centrale dei brevetti inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a trasformare la domanda di rinnovazione in domanda di brevetto di primo deposito, che avrà effetto dalla data di tale domanda di rinnovazione.

Si applicano, nel caso di ricorso alla Commissione, le disposizioni del precedente articolo.

Art. 29.

(Art. 90, comma primo, nn. 1, 3, 4 e 5, e comma ultimo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

L'esame della domanda, della quale sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare:

1) se può trovare applicazione l'art. 2 di questo decreto, quando si tratta di marchi collettivi;

2) se la parola, figura o segno può essere brevettato come marchio a norma degli articoli 16, 18, 20 e 21;

3) se concorrono le condizioni di cui all'art. 23;

4) se, nell'ipotesi di cui all'art. 24, concorrono le condizioni volute dalle Convenzioni internazionali.

Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio centrale dei brevetti respinge la domanda.

Art. 30.

Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con significazione politica, o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici, l'Ufficio, prima di concedere il brevetto, invierà l'esemplare del marchio e quant'altro potrà occorrere, alle Amministrazioni pubbliche interessate, o competenti, per sentirne l'avviso, in conformità di quanto è disposto nell'articolo seguente.

L'Ufficio ha facoltà di provvedere ai termini del precedente comma in ogni caso in cui sussista dubbio che il marchio possa essere contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

Art. 31.

Se l'Amministrazione interessata, o competente, di cui al precedente articolo, esprime avviso contrario alla concessione del brevetto, l'Ufficio respinge la domanda.

Art. 32.

(Artt. 29 e 90, comma terzo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

I rilievi, ai quali dia luogo l'esame della domanda, debbono essere comunicati all'interessato, con l'assegnazione di un termine per la risposta.

L'Ufficio centrale dei brevetti, salvo gravi motivi, non terrà conto delle risposte pervenute dopo la scadenza del termine da esso concesso o prorogato.

Art. 33.

(Artt. 31 e 90, comma terzo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Il provvedimento col quale l'Ufficio centrale dei brevetti respinge la domanda, o comunque non l'accoglie integralmente, deve essere comunicato al richiedente, il quale ha facoltà di presentare ricorso entro trenta giorni dalla data della comunicazione.

Art. 34.

(Art. 91, comma terzo, e art. 94, comma primo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Qualora, compiuto l'esame, si riscontri che la domanda di brevetto debba essere accolta, oppure, qualora sia intervenuta in tal senso una sentenza della Commissione dei ricorsi, l'Ufficio redige apposito atto nel Registro dei brevetti per marchi d'impresa e concede, a chi di ragione, nello stesso tempo e con la stessa data, il relativo brevetto.

La concessione del brevetto non pregiudica l'esercizio delle azioni giudiziarie circa la validità di esso o l'appartenenza del marchio.

Art. 35.

(Art. 90, comma ultimo, e art. 94, pure comma ultimo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

L'Ufficio pubblica la notizia dei brevetti concessi e l'esemplare dei marchi nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, di cui all'art. 97 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sui brevetti per invenzioni industriali.

Avvenuta la concessione del brevetto, gli esemplari del marchio e in genere i documenti di ciascun brevetto sono posti a disposizione del pubblico.

TITOLO IV.

TASSA DI BREVETTO

Art. 36.

(Art. 96 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Il brevetto per marchio d'impresa è soggetto alle seguenti tasse:

1) tassa di domanda del brevetto di primo deposito;

2) tassa di concessione del brevetto di primo deposito, da commisurarsi in ragione delle classi di cui all'annessa tabella *C*);

3) tassa di concessione del brevetto di rinnovazione, anch'essa da commisurarsi in ragione delle classi di cui alla medesima tabella *C*).

Per la registrazione internazionale del marchio, oltre le tasse stabilite dalle Convenzioni internazionali, deve essere pagata la tassa di domanda.

Art. 37.

La tassa di concessione del brevetto di primo deposito, o del brevetto di rinnovazione, può essere pagata o in un'unica soluzione o in due rate, valevoli una per il primo decennio e l'altra pel secondo decennio di durata del brevetto.

Art. 38.

La tassa di domanda e la tassa di concessione del brevetto di primo deposito, o la prima rata di quest'ultima, devono essere pagate prima del deposito della domanda.

Del pari, la tassa di concessione del brevetto di rinnovazione, o la prima rata di essa, deve essere pagata prima del deposito della relativa domanda.

In caso di rigetto della domanda, o di rinuncia alla medesima, prima che il brevetto sia stato concesso, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda.

Art. 39.

La seconda rata della tassa di concessione, sia del brevetto di primo deposito, sia del brevetto di rinnovazione, deve essere pagata anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda del brevetto di primo deposito.

Trascorso questo termine di scadenza, il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi, con l'applicazione di una sopratassa.

Art. 40.

Se, per evidente errore, o per altri scusabili motivi, una rata, fra quelle considerate nel precedente articolo, venga pagata incompletamente, o comunque irregolarmente, l'Ufficio centrale dei brevetti, su istanza dell'interessato, può ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione, anche tardiva, del pagamento.

Ove l'Ufficio respinga l'istanza, l'interessato può ricorrere alla Commissione dei ricorsi entro trenta giorni dalla data della comunicazione.

TITOLO V.

DECADENZA E NULLITA' DEL BREVETTO

Art. 41.

(Art. 97, comma primo, nn. da 3 a 5, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Il brevetto per marchio d'impresa decade nei casi seguenti, oltre che in quelli del successivo art. 59:

1) se il marchio sia divenuto denominazione generica di un prodotto o merce;

2) qualora sia accertata l'esistenza di uno degli impedimenti previsti dall'art. 21 di questo decreto. Questa decadenza può essere fatta valere solo dalle persone designate nel medesimo art. 21;

3) per la posteriore concessione del brevetto di un marchio, eguale o simile, relativo a prodotti o merci dello stesso genere, avente effetto da data anteriore, anche in forza del diritto di priorità accordato ai sensi delle Convenzioni internazionali vigenti, o ai sensi dell'art. 7 di questo decreto.

Art. 42.

(Art. 97, comma primo, n. 1, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Il brevetto decade altresì se il marchio non è utilizzato entro tre anni dalla concessione del brevetto o se, dopo tale triennio, la utilizzazione è stata sospesa per tre anni.

Tuttavia, nell'uno e nell'altro caso, non avrà luogo la decadenza se l'inazione è stata effetto di cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto, esclusa da dette cause quella della mancanza di mezzi finanziari.

Inoltre, neppure avrà luogo tale decadenza se il titolare del brevetto relativo al marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o di altri brevetti, tuttora in vigore, per marchi simili, di uno almeno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o merci.

Art. 43.

(Art. 97, comma primo, nn. 2 e 7, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602)

Il brevetto decade inoltre nei seguenti altri casi:

1) per mancato pagamento, entro sei mesi dalla scadenza, della seconda rata della tassa di concessione del brevetto di primo deposito, o di quello di rinnovazione, in caso di pagamento di tale tassa in due rate, osservate le disposizioni degli articoli seguenti;

2) per cessazione definitiva, da parte del titolare del marchio, della produzione o del commercio o, quando si tratti di marchio collettivo, per l'estinzione dell'Ente o dell'Associazione a cui il marchio era intestato;

3) per trasgressioni commesse dall'Ente o dall'Associazione delle disposizioni sull'uso del marchio collettivo.

Art. 44.

Trascorso il mese di scadenza della seconda rata della tassa di concessione e trascorsi altresì inutilmente i successivi sei mesi di cui all'art. 39, l'Ufficio centrale dei brevetti notifica all'interessato, con comunicazione raccomandata, che non risulta effettuato, nel termine prescritto, il pagamento della rata di tassa dovuta.

L'Ufficio, dopo trenta giorni dalla comunicazione anzidetta, dà atto nel Registro dei brevetti, con apposita annotazione, dell'avvenuta decadenza del brevetto per mancato pagamento della anzidetta seconda rata della tassa di concessione, pubblicando poi nel Bollettino la notizia della decadenza stessa.

Art. 45.

Il titolare del brevetto, ove possa provare di aver tempestivamente effettuato il pagamento, può chiedere, con ricorso alla Commissione dei ricorsi, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Bollettino, l'annullamento dell'anzidetta annotazione di decadenza e la rettifica della pubblicazione.

Tanto della presentazione del ricorso, quanto del dispositivo della sentenza, deve essere presa nota nel Registro dei brevetti e pubblicata notizia nel Bollettino.

Art. 46.

Intervenuta la pubblicazione di cui all'art. 44 e trascorsi sei mesi da tale pubblicazione, ovvero se il ricorso sia stato respinto, il brevetto s'intende decaduto dal compimento del decennio pel quale sia stata pagata utilmente la tassa.

Art. 47.

(Art. 98 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Il brevetto è nullo, salvo il disposto dell'articolo seguente:

1) se il marchio manca di uno dei requisiti previsti nei precedenti articoli 16 e 17;

2) se il marchio è in contrasto col disposto dell'art. 18;

3) se è stato concesso per un marchio che abbia già formato oggetto di brevetto avente effetto da data anteriore, ai termini dell'art. 19.

Art. 48.

(Art. 99 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

La validità del brevetto, quando il marchio sia stato pubblicamente usato in buona fede per cinque anni senza contestazioni, dopo la pubblicazione di cui all'articolo 35, primo comma, di questo decreto, non può essere impugnata per il motivo che la parola, figura o segno che lo costituisce può confondersi con una parola, figura, o segno altrui, già conosciuto alla data della domanda, come distintivo di prodotti o merci dello stesso genere, o perchè esso contiene un nome o ritratto di persona.

TITOLO VI.

TRASCRIZIONE

Art. 49.

(Art. 100, comma primo, nn. 1, 2, 3, 8 e 9, e artt. 104 e 105 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Debbono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso l'Ufficio centrale dei brevetti, fatte salve in ogni caso le disposizioni del precedente articolo 15:

1) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono i diritti su brevetti nazionali per marchi d'impresa;

2) gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinunzia, relativi ai diritti considerati nel numero precedente;

3) le sentenze che dichiarano la esistenza degli atti indicati nei precedenti numeri, quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti;

Le sentenze che pronunciano la nullità, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono.

Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo; in tal caso, gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale.

4) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative.

Art. 50.

(Art. 101 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

La trascrizione è soggetta al pagamento della tassa prescritta.

Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia autentica dell'atto pubblico, ovvero l'originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata. Quando l'autenticazione non sia possibile, è in facoltà dell'Ufficio centrale dei brevetti di ammettere alla trascrizione una scrittura privata non autenticata.

L'Ufficio, esaminata la regolarità formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di presentazione della domanda.

Contro il rifiuto dell'Ufficio, il richiedente può ricorrere, entro trenta giorni, alla Commissione dei ricorsi.

L'ordine delle trascrizioni è determinato dall'ordine di presentazione delle domande.

Le omissioni o le inesattezze, che non inducano incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere, o sul brevetto a cui l'atto si riferisce, non nuocciono alla validità della trascrizione.

Art. 51.

(Art. 102 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Gli atti e le sentenze di cui al precedente art. 49, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati al numero 4, finchè non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul brevetto.

Nel concorso di più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo titolare, è preferito chi ha prima trascritto il suo titolo di acquisto.

I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta legittima successione, e le sentenze relative, sono trascritti solo per stabilire la continuità dei trasferimenti.

TITOLO VII.

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E GIURISDIZIONALE

Art. 52.

(Art. 119 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Ai servizi attinenti alla materia regolata da questo decreto, provvede, presso il Ministero delle corporazioni, l'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, di cui all'art. 70, comma primo, del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sui brevetti per invenzioni industriali.

Nei provvedimenti previsti dal richiamato art. 70, comma secondo, sarà tenuto conto anche delle attribuzioni di detto Ufficio nei riguardi della materia regolata da questo decreto.

Art. 53.

(Art. 16 del R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970, e art. 121, comma primo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Le decisioni sui ricorsi, ammessi da questo decreto, contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, sono deferite alla Commissione dei ricorsi, di cui all'art. 71, primo e secondo comma, del R. decreto 29 giugno 1939, numero 1127, sui brevetti per invenzioni industriali.

La scelta dei componenti la Commissione anzidetta, nonchè dei tecnici, può cadere sia su funzionari in attività di servizio, sia su funzionari a riposo, ferme le categorie di funzionari entro le quali la scelta deve essere effettuata, indicate nel richiamato articolo 71, e ogni altra disposizione di tale articolo.

La Commissione provvede con sue sentenze motivate, udite le parti interessate, o i loro incaricati o mandatari, e tenute presenti le loro osservazioni scritte.

Nella materia dei marchi d'impresa hanno altresì applicazione le altre disposizioni del richiamato art. 71 e quelle dei successivi articoli 72 e 73 del medesimo R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Art. 54.

La Commissione dei ricorsi, di cui al precedente articolo, ha altresì funzione consultiva del Ministero delle corporazioni, oltre che nella materia dei brevetti per invenzioni industriali e nella materia dei brevetti per modelli industriali, di utilità e ornamentali, anche nella materia dei brevetti per marchi d'impresa.

Art. 55.

(Art. 106, comma secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Le azioni in materia di brevetti per marchi d'impresa hanno carattere di azioni mobiliari.

Art. 56.

(Art. 107 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Le azioni in materia di marchi, i cui brevetti sono stati concessi o sono in corso di concessione, e le azioni in materia di marchi registrati presso l'Ufficio internazionale di Berna, relativamente a quanto si riferisce ai loro effetti nel territorio dello Stato, si propongono davanti all'Autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti.

Tali azioni si propongono davanti all'Autorità giudiziaria del domicilio del convenuto; quando però il convenuto non abbia residenza, dimora o domicilio eletto nel territorio dello Stato, dette azioni sono proposte davanti all'Autorità giudiziaria del luogo in cui l'attore ha domicilio o residenza; qualora nè l'attore, nè il convenuto abbiano nel territorio dello Stato il domicilio reale o il domicilio eletto, è competente l'Autorità giudiziaria di Roma.

L'indicazione di domicilio annotata nel Registro dei brevetti vale come elezione di domicilio ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione amministrativa e giudiziaria.

Art. 57.

(Art. 108 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Qualora trattisi di azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore, queste possono essere proposte anche dinanzi all'Autorità giudiziaria del luogo nella cui giurisdizione i fatti sono stati commessi.

Art. 58.

(Art. 110 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

L'onere di provare la nullità o la decadenza di un brevetto per marchio incombe in ogni caso a chi impugna il brevetto.

Art. 59.

(Art. 97, comma primo, n. 6, e art. 111 del R decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un brevetto per marchio di impresa può essere promossa anche di ufficio dal pubblico ministero.

Indipendentemente dai casi considerati negli articoli 41, 42 e 43, il pubblico ministero può sempre promuovere, di ufficio, l'azione di decadenza per sopravvenuto contrasto del marchio con la legge, l'ordine pubblico o il buon costume.

L'azione di cui ai due comma precedenti deve essere esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel Registro dei brevetti quali aventi diritto sul marchio.

Le relative sentenze debbono essere annotate nel Registro dei brevetti a cura dell'Ufficio centrale.

Art. 60.

(Art. 112 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di brevetti per marchi deve essere comunicata all'Ufficio centrale dei brevetti a cura di chi promuove il giudizio.

Ove alla comunicazione anzidetta non si sia provveduto, l'Autorità giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di decidere sul merito, dispone che tale comunicazione venga fatta.

Il Cancelliere deve trasmettere all'Ufficio suddetto copia delle sentenze che pronunciano la nullità o la decadenza dei brevetti.

Art. 61.

(Art. 113, comma dal primo al quarto, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Il titolare dei diritti di brevetto per marchio può chiedere al presidente del Tribunale o al pretore che sia disposta la descrizione o il sequestro degli oggetti, siano essi prodotti o merci, o siano involucri, costituenti violazione di tali diritti e dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi.

L'Autorità giudiziaria, assunte sommarie informazioni e sentita, ove lo creda opportuno, la persona contro cui il ricorso è proposto, provvede d'urgenza e può subordinare il sequestro alla prestazione di una cauzione.

La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti, o ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

La descrizione può concernere anche oggetti appartenenti a terzi, purchè non adibiti ad uso personale. Il sequestro può colpire anche oggetti appartenenti a terzi, purchè questi ne facciano commercio.

Art. 62.

(Art. 113, comma quinto e sesto, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Sempre quando non venga diversamente stabilito ai fini della giustizia penale, la descrizione ed il sequestro, che non siano stati ordinati in corso di giudizio,

perdono ogni efficacia qualora entro otto giorni dalla loro esecuzione:

a) non sia notificata copia del ricorso, e del decreto che li ordina, a coloro nei confronti dei quali il decreto venne emanato;

b) non sia instaurato il giudizio di merito;

c) non siano chiamati nel giudizio di merito, e per la convalida del sequestro, coloro nei confronti dei quali il decreto venne emanato.

Colui contro il quale sia stata ordinata una descrizione o un sequestro, divenuti inefficaci ai termini del comma precedente, ovvero riconosciuti poi senza causa e perciò revocati, ha diritto al risarcimento dei danni in confronto di chi ha ottenuto la descrizione o il sequestro, quando questi abbia agito con colpa.

Art. 63.

Nel corso del giudizio per violazione dei diritti di brevetto per marchio, su richiesta della parte interessata, può essere disposta, con sentenza provvisoriamente esecutiva, con o senza cauzione, la inibitoria dell'uso del marchio fino al passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato sul merito.

La inibitoria può essere revocata con la sentenza che pronuncia sul merito.

Art. 64.

(Art. 114 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

In deroga a quanto è disposto negli articoli precedenti e salve le esigenze della giustizia penale, non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi una violazione di brevetto per marchio, finchè figurino nel recinto di una Esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima.

Quando gli oggetti provengono dall'estero, l'istante per ottenere la descrizione, deve dimostrare di essere titolare del brevetto, o del marchio, nel Regno e nel Paese di provenienza degli oggetti.

Art. 65.

(Art. 115, comma primo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

L'Autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza emessa in dipendenza di violazioni di diritti di brevetto per marchio sia pubblicato, integralmente o in sunto, o nella sola parte dispositiva, in uno o più giornali da essa indicati, a spese del soccombente.

Art. 66.

(Art. 115, comma dal quinto al settimo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

La sentenza che accerta la contraffazione del marchio, o la lesione dei diritti che ne derivano, può ordinare la distruzione delle parole, figure o segni con i quali tale contraffazione o lesione è stata commessa. La distruzione può comprendere gli involucri e, quando l'Autorità giudiziaria lo ritenga conveniente, anche il prodotto o la merce, se ciò sia necessario per sopprimere il marchio contraffatto.

La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. Può fissare altresì una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nella esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza stessa.

Delle cose costituenti violazione di diritti di brevetto per marchio non si può disporre la rimozione o la distruzione, nè può esserne interdetto l'uso, quando appartengano a chi in buona fede ne fa uso personale o domestico.

Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti e assunte informazioni sommarie, il Presidente del Collegio o il Pretore che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.

Art. 67.

(Art. 118 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, e art. 12, comma primo, n. 3, e comma secondo ed ultimo, della legge 30 agosto 1868, n. 4577).

Chiunque appone su un oggetto parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato brevettato, oppure tendenti a far credere che la brevettazione riguardi l'oggetto contraddistinto, anzichè il marchio, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, è punito con l'ammenda estensibile fino a lire duemila, anche quando non siavi danno del terzo, chiunque contravviene al disposto dei precedenti articoli 10, 12 e 14; in caso di recidiva, tale ammenda è estensibile a lire quattromila.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI PEI TERRITORI ITALIANI D'OLTRE MARE

Art. 68.

(Art. 143 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

I brevetti per marchi d'impresa, nonchè quelli per marchi collettivi, conseguiti nel Regno, spiegano effetto anche nei territori della Libia e delle isole italiane dell'Egeo.

I brevetti medesimi, se richiesti da cittadini e sudditi italiani e ad essi concessi, spiegano altresì effetto nei territori dell'Africa orientale italiana.

Art. 69.

(Art. 1 delle disposizioni approvate con R. decreto 5 dicembre 1907, n. 846, e artt. 1, comma primo, e 2 del R. decreto 15 novembre 1938, n. 2194).

Oltre ai brevetti di cui al precedente articolo, aventi effetto anche nei territori italiani d'oltre mare, o in parte di questi ultimi, si può altresì far luogo alla concessione di brevetti che spieghino effetto locale, limitatamente o al territorio della Libia o ai territori dell'Africa orientale italiana, a norma degli articoli seguenti.

Le domande di concessione dei brevetti anzidetti aventi effetto locale, con i documenti comprovanti il versamento delle tasse prescritte, devono essere depositate presso i Governi generali territorialmente competenti. La concessione di detti brevetti è effettuata dai medesimi Governi generali, i quali provvedono altresì alle prescritte pubblicazioni nei propri giornali o bol-

lettini ufficiali. In generale, le attribuzioni dell'Ufficio centrale dei brevetti sono adempiute, per tali brevetti con effetto locale, dagli anzidetti Governi territorialmente competenti.

Art. 70.

(Art. 1, comma secondo, delle disposizioni approvate con R. decreto 5 dicembre 1907, n. 846, e artt. 1, comma primo, e 2 del R. decreto 15 novembre 1938, n. 2194).

Tanto ai cittadini e sudditi italiani, quanto agli stranieri, a condizione di reciprocità, se hanno stabilimenti nel territorio della Libia, rispettivamente, nei territori dell'Africa orientale italiana, possono essere concessi brevetti con effetto locale, di cui al precedente art. 69, come brevetti di primo deposito.

Art. 71.

(Art. 1, comma primo, delle disposizioni approvate con R. decreto 5 dicembre 1907, n. 846, e artt. 1, comma primo, e 2 del R. decreto 15 novembre 1938, n. 2194).

Agli stranieri titolari di brevetti conseguiti nel Regno, anche se non hanno stabilimenti nei territori dell'Africa orientale italiana, a condizione di reciprocità, possono essere concessi brevetti con effetto locale, di cui al precedente art. 69, come estensione dei medesimi brevetti conseguiti nel Regno.

Art. 72.

(Art. 1, comma secondo, del R. decreto 15 novembre 1938, n. 2194).

Sussistendo le condizioni stabilite nei precedenti articoli 68, 69, 70 e 71, questo decreto ha efficacia anche nei territori specificati negli articoli medesimi.

In ogni caso, restano fermi i diritti nascenti da adesioni ad Accordi internazionali, nei riguardi dei territori considerati nelle adesioni stesse.

Il Ministro per l'Africa italiana potrà stabilire speciali disposizioni, con proprio decreto, per l'applicazione nell'Africa italiana del presente e dei precedenti articoli 69, 70 e 71, ai sensi degli articoli 45 e 56 rispettivamente dei Regi decreti 3 dicembre 1934, n. 2012, e 1° giugno 1936, n. 1019, e successive modificazioni.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 73.

(Art. 126 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Se i termini stabiliti da questo decreto scadono in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al successivo giorno non festivo.

Art. 74.

(Art. 127 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Le domande previste in questo decreto debbono essere dirette all'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Esse debbono essere scritte in lingua italiana e così gli atti allegati. Degli atti in lingua diversa dall'italiana, deve essere unita la traduzione in lingua italiana.

Art. 75.

(Art. 128 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Le domande relative alla materia dei brevetti per marchi di impresa si depositano, in Roma, all'Ufficio centrale dei brevetti, altrove, agli Uffici indicati nel regolamento; le domande di trascrizione debbono però essere depositate esclusivamente in Roma, all'Ufficio centrale anzidetto.

Del deposito verrà dato atto con verbale, di cui sarà rilasciata copia ove l'interessato la richieda.

Art. 76.

(Art. 129 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Il richiedente deve, in ciascuna domanda, indicare o eleggere il suo domicilio nel Regno per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma di questo decreto.

I mutamenti del domicilio debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio centrale dei brevetti, che li annota nel Registro dei brevetti.

Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio, ovvero nel caso in cui sia comunicata all'Ufficio centrale dei brevetti la cessazione del domicilio eletto ai termini del comma precedente, e finchè non sia comunicata nuova elezione di domicilio nel Regno, le comunicazioni e notificazioni anzidette si eseguono mediante affissione di copia dell'atto, o avviso del contenuto di esso, nell'albo dell'Ufficio stesso.

I mutamenti del nome del titolare del brevetto debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio, con i documenti giustificativi, per l'annotazione nel Registro dei brevetti.

Art. 77.

(Art. 130 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

La nomina di uno o più mandatari, qualora non sia fatta con separato atto, autentico od autenticato, può farsi con apposita lettera d'incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta.

Il mandato conferito con la lettera d'incarico vale soltanto per l'oggetto in essa specificato e limitatamente ai rapporti con l'Ufficio centrale dei brevetti.

Art. 78.

(Art. 131 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, e art. 12, comma secondo, del R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970).

La domanda diretta ad ottenere un provvedimento, per cui è prescritto il pagamento di una tassa, non è ricevibile qualora non sia corredata dal documento che ne comprovi l'effettuato pagamento.

Nell'annessa tabella *A*) è indicato l'ammontare delle tasse prescritte da questo decreto.

Gli atti e documenti soggetti a bollo, oltre quelli previsti dalla legge (testo unico) 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, sono indicati nell'annessa tabella *B*).

Art. 79.

(Art. 132 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Il Registro delle domande, quello dei brevetti, le domande e i relativi documenti sono pubblici.

Salvo il disposto del precedente art. 35, comma secondo, chiunque può prendere visione ed ottenere, per certificato o per estratto, notizia delle registrazioni,

delle trascrizioni e delle annotazioni contenute nei Registri, nonchè copia delle domande e dei relativi documenti.

Tali certificati o estratti, nonchè l'autenticazione di copie di atti e documenti, sono soggetti al pagamento delle tasse prescritte.

Art. 80.

(Art. 133 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Le pubblicazioni previste in questo decreto si effettuano nel « Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi », di cui all'art. 97 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sui brevetti per invenzioni industriali.

CAPO II.

Disposizioni transitorie.

Art. 81.

(Art. 136, comma primo e secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

I marchi già trascritti al momento dell'entrata in vigore di questo decreto sono soggetti, quanto alle cause di nullità, alle norme della legge anteriore, salvo il disposto del precedente art. 48.

Ai fini dell'applicazione del medesimo art. 48, il decorso del termine stabilito in tale articolo ha inizio alla data dell'entrata in vigore di questo decreto.

Art. 82.

(Art. 136, comma terzo, quarto, quinto ed ultimo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

La trascrizione dei marchi, avvenuta ai sensi della legge 30 agosto 1868, n. 4577, cessa da ogni effetto alle scadenze di cui appresso:

a) per i marchi la cui domanda di trascrizione sia stata depositata da otto anni o più, al momento dell'entrata in vigore di questo decreto, la trascrizione cessa da ogni effetto al compimento dell'anno di deposito successivo a quello in corso al momento anzidetto;

b) per i marchi la cui domanda di trascrizione sia stata invece depositata da meno di otto anni, al momento dell'entrata in vigore di questo decreto, la trascrizione cessa da ogni effetto al compimento del decimo anno di deposito.

Salvi tali termini di scadenza, anche per la concessione di brevetti di rinnovazione dei marchi anzidetti valgono le disposizioni del precedente art. 5, comma primo e secondo.

Art. 83.

(Art. 136, comma sesto, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

I marchi non trascritti, già in uso legittimamente alla data di entrata in vigore di questo decreto, possono essere brevettati entro un anno da tale data, previa verifica dei requisiti richiesti da questo medesimo decreto.

La sussistenza dei requisiti previsti nel precedente art. 17 e degli impedimenti di cui all'art. 19, primo comma, deve valutarsi, in tal caso, con riferimento alla data alla quale risale l'uso effettivo dei medesimi marchi non trascritti.

Art. 84.

(Art. 141 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Le domande di brevetti per marchio e le domande per la trascrizione dei relativi atti, già depositate fino all'entrata in vigore di questo decreto, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute; tuttavia, per quanto riguarda la regolarità formale, sono soggette alle norme preesistenti.

Art. 85.

(Art. 144 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Dalla data di entrata in vigore di questo decreto, stabilita nel seguente articolo, restano abrogate, quanto ai loro effetti in materia di brevetti per marchi d'impresa, le leggi di cui appresso:

1) la legge 30 agosto 1868, n. 4577, concernente i marchi e i segni distintivi di fabbrica;

2) il R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970, sul servizio delle privative industriali, limitatamente agli articoli 5 e seguenti.

Sono altresì abrogati, dalla data di cui sopra e quanto agli anzidetti effetti in materia di brevetti per marchi d'impresa:

1) gli articoli da 1 a 18 delle disposizioni approvate col R. decreto 5 dicembre 1907, n. 846, sulla proprietà industriale per la Colonia Eritrea;

2) l'articolo unico, lettera *c*), del R. decreto 20 aprile 1913, n. 371, riguardante la protezione della proprietà industriale nella Libia;

3) il decreto governatoriale 5 novembre 1931, sull'estensione al possedimento delle Isole italiane dell'Egeo delle disposizioni relative alla tutela dei marchi di fabbrica e di commercio in vigore nel Regno;

4) il R. decreto 15 novembre 1938, n. 2194, riguardante l'estensione a tutti i territori dell'Africa orientale italiana delle anzidette disposizioni sulla proprietà industriale per la Colonia Eritrea;

5) il R. decreto 15 novembre 1938, n. 2195, contenente norme finanziarie in materia di marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio nell'Africa orientale italiana.

Inoltre resta abrogata, dalla data anzidetta, ogni altra disposizione, di legge o di regolamento, che sia contraria a questo decreto o al relativo regolamento.

Tuttavia, resta ferma l'applicazione sia delle disposizioni che comunque interferiscono nella materia dei marchi, contenute nelle leggi speciali sulla difesa del prodotto italiano in generale, sulla disciplina, difesa o garanzia di determinati generi di prodotti, sulla disciplina, riserva o divieto dell'uso di determinate parole come marchi, sia delle disposizioni delle Convenzioni internazionali esecutive nel Regno e nelle Colonie, e delle leggi emanate per la loro esecuzione.

Art. 86.

(Art. 134 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Il Governo del Re emanerà il regolamento per l'applicazione di questo decreto, che entrerà in vigore il 1° settembre 1942-XX.

Sino a quando non sarà emanato il regolamento anzidetto, continueranno ad avere attuazione, nella materia dei marchi d'impresa, in quanto applicabili, le preesistenti disposizioni regolamentari sui marchi e segni distintivi di fabbrica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia, addì 21 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — CIANO — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL — RICCARDI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1942-XX
Atti del Governo, registro 448, foglio 62. — MANCINI

TABELLA A.

Prospetto delle tasse

Brevetti per marchi d'impresa.

1) Per la domanda di brevetto di primo deposito . . . . L. 50

2) Per la concessione di brevetto di primo deposito, o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di una sola classe, se la tassa è pagata in un'unica soluzione . . . » 200

3) Per la concessione di brevetto di primo deposito, o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di una sola classe, se la tassa è invece pagata in due rate:
 a) rata per il primo decennio . . . . » 100
 b) rata per il secondo decennio . . . . » 150

4) Per la concessione di brevetto di primo deposito, o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di più classi, in aggiunta alla somma di cui in 2), per ogni classe oltre la prima, se la tassa è pagata in un'unica soluzione . . . . » 150

5) Per la concessione di brevetto di primo deposito, o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di più classi, in aggiunta alla somma di cui in 3), per ogni classe oltre la prima, se la tassa è invece pagata in due rate:
 a) rata per il primo decennio . . . . » 75
 b) rata per il secondo decennio . . . » 100

Brevetti per marchi collettivi.

6) Per la domanda di brevetto di primo deposito . . . . L. 200

7) Per la concessione di brevetto di primo deposito, o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di una o più classi, se la tassa è pagata in un'unica soluzione . . . » 500

8) Per la concessione di brevetto di primo deposito, o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di una o più classi, se la tassa è invece pagata in due rate:
 a) rata per il primo decennio . . . . » 250
 b) rata per il secondo decennio . . . . » 350

Brevetti per marchi con effetto locale.

9) Per la domanda di brevetto di primo deposito . . . . L. 50

10) Per la concessione di brevetto di primo deposito, o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di una o più classi, se la tassa è pagata in un'unica soluzione . . . » 250

11) Per la concessione di brevetto di primo deposito, o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di una o più classi, se la tassa è invece pagata in due rate:
 a) rata per il primo decennio . . . . L. 125
 b) rata per il secondo decennio . . . . » 175

Marchi internazionali.

12) Per la domanda di registrazione internazionale . . . . L. 250

Brevetti per marchi d'impresa,
o per marchi collettivi, nazionali o internazionali.

13) Per la lettera d'incarico . . . . . L. 30

14) Per il ritardo nella rinnovazione del brevetto e per il ritardo nel pagamento della tassa di concessione, nel suo ammontare integrale o nell'ammontare delle sue rate, del brevetto di primo deposito o di rinnovazione:
 a) entro il primo trimestre . . . . . » 75
 b) entro il secondo trimestre. . . . . » 225

15) Per il ricorso alla Commissione dei ricorsi . . . . » 100

16) Per la trascrizione di atto di trasferimento . . . . » 75

17) Per il certificato . . . . » 25

18) Per l'estratto dai Registri . . . . . » 15

19) Per l'autenticazione di copia di marchio . . . . » 25

20) Per il duplicato dell'originale di brevetto . . . . » 25

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

TABELLA B.

Atti e documenti soggetti a bollo, oltre quelli previsti dalla legge (testo unico) 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

1) Brevetti per marchi d'impresa;
2) Ricorso alla Commissione dei ricorsi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

TABELLA C.

Classificazione dei generi di prodotti o merci

Classe 1. — Minerali, terre, pietre, asfalto, bitume, marmo, zolfo, combustibili fossili, solidi e liquidi, coke e combustibili agglomerati.

Classe 2. — Prodotti vegetali, legname da lavorare e da ardere, carbone vegetale, sughero, fibre vegetali non lavorate, sementi, fiori, piante, resine e gomme allo stato naturale.

Classe 3. — Prodotti animali, animali vivi, pelli, peli, crini, lana, seta, penne, avorio, madreperla, corallo, spugne, balena, corno, tartaruga.

Classe 4. — Metalli in barre, fogli, lastre, fili, tubi, rottami.

Classe 5. — Essenze, oli e grassi non commestibili, saponi per usi industriali, sostanze per lisciviare, imbiancare, nettare e smacchiare, tinture ed appretti.

Classe 6. — Cuoi e pelli preparati, caucciù, surrogati e imitazioni del cuoio e della gomma in fogli, fili e tubi.

Classe 7. — Prodotti chimici per l'industria, la fotografia, la concia; concimi naturali e artificiali, sostanze chimiche per l'agricoltura.

Classe 8. — Utensili, macchine utensili per la lavorazione del legno, delle pietre, dei metalli.

Classe 9. — Macchine da cucire, da maglieria, da ricamo, da scrivere, macchine calcolatrici.

Classe 10. — Macchine, apparecchi e materiali elettrici per la radiofonia e per la televisione, fonografi, grammofoni e apparecchi cinematografici.

Classe 11.— Macchine e apparecchi diversi e loro parti.

Classe 12. — Costruzioni navali ed accessori, costruzioni aeronautiche, materiale fisso e mobile per ferrovie, tramvie e funicolari.

Classe 13. — Carpenteria, carrozzeria, automobili, velocipedi e loro parti, pneumatici, selleria.

Classe 14. — Cordami di fibre e crini di ogni specie, cavi metallici, catene, cinghie di trasmissione.

Classe 15. — Armi da fuoco, da guerra e da caccia, armi bianche, munizioni, esplosivi, polveri, micce, inneschi, fuochi d'artificio.

Classe 16. — Calce, gesso, cemento, mattoni, tegole, marmo, pietre, legname ed altri materiali da costruzione, lavorati o tagliati.

Classe 17. — Ferramenta, serrature, chiodi, viti e bulloni, carte e tele smerigliate, sostanze per pulire metalli, mastici, colle, colori e vernici per le costruzioni.

Classe 18. — Ascensori, montacarichi, elementi per costruzioni metalliche.

Classe 19. — Ebanisteria, mobili, tappezzeria, parati in carta e surrogati, letti e simili.

Classe 20. — Utensili domestici in metallo, legno ed altri materiali per la cucina, per bagno, apparecchi d'illuminazione, riscaldamento e ventilazione, filtri, estintori, coltelleria, strumenti taglienti.

Classe 21. — Chincaglierie, vetri, cristalli, specchi, porcellane, vasellami vari, ceramiche.

Classe 22. — Spazzole, pennelli, scope, stuoie, lavori in paglia e simili.

Classe 23. — Filati di lana, di pelo, di crine, di seta, di raion, di juta, di canapa, di lino, di cotone e di altre fibre.

Classe 24. — Tessuti di lana, di pelo, di crine, di seta, di raion, di juta, di canapa, di lino, di cotone e di altre fibre.

Classe 25. — Tele cerate, oliate, gommate, linoleum, tende, impermeabili ed altri articoli di tali materiali.

Classe 26. — Biancheria, vestiti confezionati, cappelli.

Classe 27. — Ricami, merletti, nastri, guanti, busti, aghi e spilli, bottoni, penne, fiori artificiali e mercerie diverse.

Classe 28. — Calzature di ogni specie, lucidi e grassi per cuoi.

Classe 29. — Bastoni, ombrelli, ventagli, valigie, borse, articoli da viaggio.

Classe 30. — Gioielleria, oreficeria, orologeria, lavori ornamentali in metallo e altri materiali, perle e pietre preziose naturali ed artificiali.

Classe 31. — Profumeria, cosmetici, dentifrici, saponi, pettini ed altri articoli di toletta.

Classe 32. — Tabacco, carta per sigarette, articoli per fumatori, sigari e sigarette, fiammiferi e accendi fuoco.

Classe 33. — Giocattoli, giuochi, carte da giuoco, articoli di pesca, di caccia e sportivi.

Classe 34. — Carni, pesci, pollami, uova, cacciagione, freschi, salati o conservati.

Classe 35. — Latte, burro, formaggi ed altri latticini; grassi ed oli commestibili; sale, aceto, salse, conserva di pomodoro.

Classe 36. — Legumi e frutti freschi, secchi, in conserva.

Classe 37. — Pasticceria, confetture, dolci, caramelle, biscotti, marmellate, zucchero, miele, cacao, cioccolato, tè, caffè e surrogati, droghe e derrate coloniali.

Classe 38. — Pane, paste alimentari, farine, riso.

Classe 39. — Vini, birra, acquavite, alcole, liquori e bevande alcoliche diverse.

Classe 40. — Acque minerali e gassose, sciroppi ed altre bevande non alcoliche.

Classe 41. — Colori ed accessori per la pittura, materiale per modellare; strumenti e materiali per disegno.

Classe 42. — Stampe, carta, cartone, libri, articoli per uffici, inchiostri da scrivere, da stampa e per timbri, legature, articoli di pubblicità.

Classe 43. — Oggetti d'ornamento scolpiti, dipinti, incisioni, litografie, fotografie, caratteri da stampa.

Classe 44. — Materiali didattici, modelli, carte geografiche e murali in genere, mobili scolastici, attrezzi di ginnastica.

Classe 45. — Strumenti per le scienze, l'ottica, la fotografia, strumenti di misura, pesi, bilance.

Classe 46. — Strumenti ed apparecchi di chirurgia, di medicina, di farmacia, di ortopedia.

Classe 47. — Strumenti musicali di ogni specie.

Classe 48. — Prodotti chimici, medicinali, prodotti farmaceutici, prodotti igienici, disinfettanti, prodotti veterinari.

Classe 49. — Prodotti diversi non specificati nelle altre classi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

REGIO DECRETO 21 giugno 1942-XX, n. 930.

Nomina del prof. Aldo Castellani ad Alto consulente sanitario per l'Africa italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 44 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 198;

Visto l'art. 55 del R. decreto-legge 1° giugno 1936, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto l'ordinamento sanitario per le colonie, approvato con R. decreto 20 marzo 1933-XI, n. 702;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il prof. Aldo Castellani, conte di Chisimaio, Senatore del Regno, è nominato Alto consulente sanitario per l'Africa italiana, con rango corrispondente alla classe 6ª della categoria IV dell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche, approvato con Regio decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210, e successive modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia, addì 21 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1942-XX
Atti del Governo, registro 448, foglio 53. — MANCINI

REGIO DECRETO 21 giugno 1942-XX, n. 931.
Gestione amministrativa autonoma della Scuola della Milizia nazionale portuaria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 1° dicembre 1934-XIII, n. 2132, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni all'art. 1 del R. decreto 1° dicembre 1934-XIII, n. 2132;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 1 del R. decreto 1° dicembre 1934-XIII, n. 2132, quale risulta modificato con il R. decreto 16 settembre 1937-XV, n. 1904, è sostituito con il seguente:
Art. 1. — Il Comando della Milizia nazionale portuaria avrà alle sue dipendenze una scuola, denominata « Scuola della Milizia nazionale portuaria » al cui funzionamento sarà provveduto col personale degli organici della Milizia portuaria stessa e con le norme che saranno fissate nel regolamento di cui al seguente art. 2.

La Scuola della Milizia nazionale portuaria funzionerà da centro di reclutamento e di istruzione, nonchè di rifornimento materiali, e sarà dotata di tutti i mezzi atti ad assicurarne il regolare funzionamento. Presso di essa potranno altresì essere svolti corsi di perfezionamento per ufficiali, sottufficiali e graduati. La Scuola ha gestione amministrativa autonoma e le attribuzioni del comandante della Scuola e dell'ufficiale addetto all'amministrazione sono quelle stabilite dal regolamento per i comandanti di legione e per gli ufficiali di amministrazione presso le legioni stesse.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° luglio 1942.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia, addì 21 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI —
GRANDI — DI REVEL — GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1942-XX
Atti del Governo, registro 448, foglio 54. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1942-XX.
Sostituzione del sindacatore della ditta Gerasmo Messinis, con sede a Venezia.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1941, con il quale il cav. Antonio Sorteni fu nominato sindacatore della ditta Gerasmo Messinis, con sede a Venezia;
Ritenuto che le funzioni attualmente affidate al cav. Sorteni dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Venezia sono incompatibili con l'incarico di sindacatore della ditta Messinis;
Considerato pertanto l'opportunità di affidare ad altra persona l'incarico suddetto;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11;

Decreta:

L'avv. Vincenzo Spandri è nominato sindacatore della ditta Gerasmo Messinis, con sede a Venezia, in sostituzione del cav. Antonio Sorteni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3376)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1942-XX.

Disciplina della produzione del granoturco per la campagna 1942.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visti i decreti Ministeriali 5 e 6 maggio 1942-XX, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del successivo giorno 9;

Decreta:

Art. 1.

A parziale deroga delle disposizioni contenute nell'art. 4 del citato decreto Ministeriale 5 maggio 1942-XX, per il raccolto 1942 la denuncia di produzione del granoturco deve essere effettuata dal conduttore della azienda produttrice, anche per le quantità di prodotto spettanti ai compartecipanti e salariati per diritti di coltivazione o di salario.

Art. 2.

A cura dello stesso conduttore della azienda produttrice dovrà essere effettuato, in nome e per conto dei compartecipanti e salariati, il conferimento agli ammassi delle quantità eccedenti quelle loro spettanti per il fabbisogno familiare ed aziendale.

Per ciascun conferimento di granoturco eseguito a sensi del presente decreto il conduttore deve chiedere all'Ente ammassatore il rilascio di un separato bollettino e corrisponderne a propria cura e responsabilità, l'importo all'avente diritto, dedotte le eventuali spese riguardanti le anticipazioni culturali e quelle incontrate per la materiale consegna agli ammassi.

Art. 3.

La denuncia di cui all'art. 1 deve essere eseguita agli uffici comunali entro 20 giorni dalla ultimazione della raccolta del granoturco in pannocchie.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(3378)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1942-XX.

Disciplina della produzione del sorgo zuccherino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti della distribuzione e del consumo dei generi alimentari;

Visto il decreto Ministeriale 3 giugno 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 6 giugno 1942-XX, concernente la disciplina della granella di farro, di grano saraceno, di miglio, di panico, di saggina, di scagliola, di sorgo zuccherino, di sorgo rosso, di astragalo, di lupini e di veccia;

Ritenuta la necessità di assicurare l'approvvigionamento del sorgo zuccherino per la produzione dell'alcolo etilico;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal raccolto 1942 tutta la produzione di sorgo zuccherino è vincolata a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e non può, pertanto, formare oggetto di atti di alienazione, se non sulla base della disciplina stabilita nel presente decreto.

Restano ferme le disposizioni emanate, per la disciplina delle disponibilità di granella e di seme di sorgo zuccherino, col decreto Ministeriale 3 giugno 1942-XX pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 6 giugno 1942-XX.

Art. 2.

In esecuzione del vincolo di cui al precedente articolo, i produttori di sorgo zuccherino che hanno le loro coltivazioni nelle zone di approvvigionamento delle distillerie, determinate in base ai piani di coltivazione stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, debbono consegnare la totalità del prodotto alle distillerie anche per la parte cui non siano impegnati a norma del contratto nazionale di coltivazione.

I quantitativi di sorgo zuccherino ottenuti fuori delle zone di approvvigionamento di cui al precedente comma, fatta eccezione di quelli occorrenti ai bisogni aziendali del produttore che s'intendono svincolati con la graduale utilizzazione, debbono essere denunciati alla Sezione provinciale dell'alimentazione competente per territorio ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta degli interessati, potrà autorizzarne la consegna, totale o parziale, per speciali destinazioni.

Art. 3.

Coloro che nelle zone di approvvigionamento di cui al precedente art. 2 coltivino sorgo zuccherino al di fuori o in eccedenza agli impegni assunti a norma del contratto nazionale di coltivazione, hanno l'obbligo di denunciare all'Unione provinciale degli agricoltori, entro il 31 agosto, le superfici di terreno investite a tali coltivazioni,

Coloro che coltivano sorgo zuccherino fuori delle zone di approvvigionamento predetto, hanno l'obbligo di denunciare alla competente Sezione provinciale dell'alimentazione, entro i termini di cui al precedente comma, le superfici di terreno investite a tale coltura.

Art. 4.

I trasporti di sorgo zuccherino nelle zone di approvvigionamento di cui al primo comma dell'art. 2 debbono essere accompagnati da un apposito buono di consegna rilasciato dalla distilleria che ha diritto di ricevere il prodotto.

I trasporti di sorgo zuccherino prodotto fuori delle zone di approvvigionamento sono subordinati ad uno speciale permesso rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'alimentazione.

Art. 5.

Le Unioni provinciali degli agricoltori sono incaricate di controllare l'osservanza delle norme di cui al presente decreto da parte delle aziende produttrici di sorgo zuccherino.

Le infrazioni alle norme di cui al presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, e del R. decreto-legge 11 giugno 1942-XX, n. 584.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(3377)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 28 agosto 1942-XX - N. 151

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,05	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	40,85	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canada (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,306	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5870
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. Amer. (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,31	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6564	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani

Rendita 3,50 % (1906)	85,725
Id. 3,50 % (1902)	83,45
Id. 3 % lordo	66,975
Id. 5 % (1935)	95,525
Redimib. 3,50 % (1934)	85 —
Id. 5 % (1936)	97,65
Id. 4,75 % (1924)	495,80
Obblig. Venezie 3,50 %	96,675
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,225
Id. 4 % (15-12-43)	98,675
Id. 5 % (1944)	99,025
Id. 5 % (1949)	97,575
Id. 5 % (15-2-50)	97,30
Id. 5 % (15-9-50)	97,275
Id. 5 % (15-4-51)	97,40

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato del Cons. 3,50 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 9.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato nominativo Cons. 3,50 % n. 312303, intestato a Bartolotta Francesca di Filippo Concordio, domiciliata in Palermo, vincolato come dote militare pel matrimonio da contrarsi fra la titolare della rendita e il tenente D'Amico Andrea di Salvatore.

Essendo il relativo certificato di iscrizione mancante del secondo mezzo foglio, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate regolari opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 22 agosto 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3365)

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 2 per rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 21 agosto 1942-XX, n. 196, il « tenore della rettifica » riferibile al titolo del P. R. 3,50 % n. 408986 deve intendersi rettificato come segue: « Beccuti Corrado Emilio, domiciliato a Novara. Ipotecato a favore di Barruti Prosperina-Maria-Teresa fu Luigi moglie del titolare ».

(3366)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Varianti al concorso per l'ammissione alle Regie accademie militari di Modena e Torino

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale 16 maggio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1942, registro n. 18, foglio n. 163, con il quale sono stati indetti i concorsi per l'ammissione alle Regie accademie militari di Modena e Torino, per l'anno accademico 1942-43;

Ritenuta l'opportunità di abbassare per gli allievi delle scuole militari il limite minimo di statura di m. 1,65 richiesto per i candidati provenienti dagli istituti civili d'istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il limite minimo di statura per gli allievi delle scuole militari che devono far passaggio in accademia rimane di m. 1,65 per i soli aspiranti al corso di cavalleria. Per gli aspiranti invece ai rimanenti corsi delle varie armi e servizi è ridotto a m. 1,60.

Art. 2.

Rimane ferma ogni altra disposizione contenuta nel bando di concorso di cui al decreto Ministeriale citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 luglio 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SCUERO

(3374)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.